CRITERI PER LA DEROGA AL NUMERO DI ASSENZE CONSENTITE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO a.s. 25-26

Secondo quanto disposto dal Regolamento sulla Valutazione (DPR n. 122/09), ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di "almeno tre quarti dell'orario annuale" (art. 14 comma 7). La possibilità di deroga è prevista, come da Circolare del MIUR n. 20/2011, solo "per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo".

Il Collegio dei Docenti, tra le deroghe suggerite dalla Circolare del MIM, fa proprie le seguenti:

- Gravi e continuativi motivi di salute, adeguatamente documentati da certificati medici, inviati al coordinatore di classe e alla segreteria didattica per l'archiviazione entro 5 giorni dal rientro in classe;
- terapie continuative, terapie saltuarie o cure programmate, adeguatamente documentate da certificazioni mediche
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI di interesse Nazionale
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un giorno di riposo
- gravi, oggettivi e documentati motivi familiari (gravi motivi di salute documentati di un familiare convivente)